



TRIBUNALE DI CATANZARO
Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

visti gli atti del procedimento esecutivo i cui estremi identificativi sono stati sopra riportati;

letta l'istanza depositata dal professionista delegato in data 15.7.2025 di rimessione degli atti al G.E. dopo il **sesto** esperimento di vendita andato deserto;

ritenuto che allo stato la procedura esecutiva possa ancora utilmente proseguire;

rilevato che la presente procedura pende dal 2008;

rilevato che ai sensi dell'art. 591 co. 2 c.p.c., dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto il giudice può fissare un prezzo base d'asta inferiore al precedente fino al limite della metà;

ritenuto, di conseguenza, che debbano essere esperiti **ulteriori 3 tentativi** di vendita con riduzione progressiva **di 1/2 del prezzo base d'asta**;

osservato che il p.d. non ha segnalato nella relativa istanza se il fondo spese della procedura sia capiente o, al contrario, se sia necessario disporre che il creditore procedente integri il fondo spese della procedura per dare seguito alle ulteriori vendite

P.Q.M.

Dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita e, nello specifico, che il professionista delegato effettui, **nell'arco dei prossimi 11 mesi, ulteriori 3 tentativi di vendita con riduzione progressiva di 1/2 del prezzo base d'asta**;

dispone che il p.d. si attenga nello svolgimento delle operazioni di vendita al medesimo delegato alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del 30.06.2023;

dispone che il professionista delegato depositi dopo lo svolgimento di ogni esperimento di vendita tutta la documentazione inerente lo svolgimento della gara, ivi compreso l'avviso di vendita e i certificati delle pubblicità espletate;

Invita il professionista delegato a segnalare la necessità di disporre l'integrazione del fondo spese della procedura in vista dei prossimi esperimenti di vendita, come indicati con il presente provvedimento.

Al fine di agevolare l'evasione delle istanze e, dunque, nell'ottica di una più efficiente gestione della procedura, invita il P.D. a segnalare sempre nelle future istanze di rimessione degli atti al G.E.: 1) se è necessario che il G.E. autorizzi la proroga della delega delle operazioni di vendita al p.d.; 2) se è necessario che il creditore procedente (o in suo luogo i creditori titolati intervenuti) integri il fondo spese della procedura così consentendo, nell'ipotesi in cui il G.E. disponesse la prosecuzione delle vendite, di ordinare il versamento delle somme necessarie per l'effettuazione dei successivi esperimenti di vendita.

Si comunichi.

Catanzaro, 17/07/2025

IL G.E.

Chiara Di Credico